

N. 07860/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02389/2015 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2389 del 2015, proposto da:  
Roberto Fabbri, Angelo Giuliani, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Giuliani, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

***contro***

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

***per l'ottemperanza***

al giudicato discendente dall'ordinanza di assegnazione somme emessa dal Tribunale Ordinario di Roma nell'ambito del procedimento esecutivo iscritto al n. 53/2014, depositata in data 10 giugno 2014, riferita a somme dovute a titolo di equa riparazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Espongono in fatto gli odierni ricorrenti che il Tribunale Ordinario di Roma, a seguito di procedura esecutiva iscritta al n. 53/2014, ha emesso l'ordinanza di assegnazione, depositata in data 10 giugno 2014, per la somma di € 323,44 a favore del ricorrente Fabbri oltre interessi legali sulla sorte capitale e spese di registrazione e notifica, e di € 325,00 a favore del ricorrente Giuliani quale procuratore antistatario.

Nel lamentare parte ricorrente la mancata esecuzione delle statuizioni contenute nella citata ordinanza, non opposta, chiede la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze a dare ottemperanza alla predetta pronuncia mediante corresponsione di quanto dovuto, sollecitando a tal fine la nomina di un Commissario ad Acta che vi provveda in sua sostituzione.

L'intimata Amministrazione delle Finanze si è costituita in giudizio con formula di rito.

Alla Camera di Consiglio del 20 maggio 2015 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

## DIRITTO

1 - Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale Ordinario di Roma, emessa a seguito della procedura esecutiva iscritta al n. 53/2014, depositata in data 10 giugno 2014, per la somma di € 323,44 a favore del ricorrente Fabbri oltre interessi legali sulla sorte capitale e spese di registrazione e notifica, e di € 325,00 a favore del ricorrente Giuliani quale procuratore antistatario.

Nel lamentare la mancata esecuzione a quanto statuito nella predetta ordinanza, chiede parte ricorrente la condanna dell'Amministrazione resistente a darvi esecuzione, nominando, per il caso di persistente inadempimento, un Commissario ad Acta che vi provveda in sua sostituzione.

2 - Così dato atto del contenuto del ricorso in esame, lo stesso va innanzitutto dichiarato procedibile, in quanto ritualmente notificato e depositato.

3 - Lo stesso va, inoltre, dichiarato ammissibile stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l'esecuzione, consistente in un'ordinanza di assegnazione somme adottata ai sensi dell'art. 553 c.p.c. Ed infatti, per come affermato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, A.P., 10 aprile 2012, n. 2; Sez. V – ord. coll. 20 novembre 2013 n. 5484; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 22 gennaio 2013 n. 20), l'ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., emessa nei confronti di una pubblica amministrazione, avendo portata decisoria dell'esistenza,

dell'ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante nonchè attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 comma 3 lett. c) e art. 7, comma 2 c.p.a.

Posto che l'ordinanza di assegnazione del credito conclude la procedura esecutiva di espropriazione presso terzi, ha portata di accertamento del credito e, dunque, portata decisoria, laddove la stessa non sia eseguita i possibili rimedi esperibili sono un nuovo giudizio esecutivo civile o il giudizio di ottemperanza, e ciò in quanto, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza, vige una regola di piena alternatività, per il creditore, tra lo strumento dell'esecuzione forzata ordinaria e il rimedio del giudizio di ottemperanza di sentenze o atti equiparati del G.O. di condanna della P.A. al pagamento di somme di denaro (come nel caso di specie), potendo i due rimedi integrarsi e completarsi a vicenda, a seconda della concreta fattispecie processuale e sostanziale dedotta in giudizio, a garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi nei confronti della P.A., dovendo il giudizio di ottemperanza essere ammesso in relazione a qualsiasi giudicato del giudice ordinario, ivi compreso quello derivante da ordinanze di assegnazione aventi ad oggetto il credito vantato dal privato verso una pubblica amministrazione, accertato come esistente attraverso l'ordinanza di assegnazione, da cui discende un dovere di conformazione.

4 - Delibata, quindi, nel senso di cui sopra, l'ammissibilità del ricorso in esame, lo stesso deve essere dichiarato fondato quanto alla richiesta di esecuzione del giudicato alla luce della denunciata mancata ottemperanza

alle relative statuizioni da parte dell'Amministrazione a tanto onerata mediante corresponsione delle somme ivi indicate.

Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, va ordinato al Ministero dell'Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato discendente dall'ordinanza di assegnazione del Tribunale Ordinario di Roma, adottata all'esito della procedura esecutiva iscritta al n. 53/2014 R.G., depositata in data 10 giugno 2014, di cui in epigrafe, provvedendo, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, al pagamento a favore dei ricorrenti delle somme dovute ai sensi della predetta pronuncia, come sopra indicate.

Per l'ipotesi di inutile decorso del termine sopra indicato senza che l'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze abbia ottemperato al predetto ordine di pagamento, viene sin da ora nominato, quale Commissario ad Acta, il Dirigente responsabile della Filiale di Roma della Banca d'Italia con facoltà di delega ad un funzionario della medesima Filiale dotato di adeguata competenza, il quale dovrà provvedere ad istanza di parte, anche in via sostitutiva, entro il successivo termine di giorni 90 (novanta) dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento delle somme dovute, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.

5 – In conclusione, il ricorso in esame deve essere accolto nel senso di cui sopra.

6 - Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo tenuto conto della semplicità e della serialità della controversia, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 2389/2015 R.G., come in epigrafe proposto, così statuisce:

- lo accoglie nel senso di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Economia e delle Finanze di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti in forza del giudicato discendente dal provvedimento giurisdizionale in epigrafe indicato;

- nomina, per il caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione resistente oltre il predetto termine di 60 giorni, il Commissario ad acta, nella persona del Dirigente responsabile della Filiale di Roma della Banca d'Italia, affinché provveda, ad istanza di parte, in sostituzione dell'Amministrazione, entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, a dare corso al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente;

- condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 100,00 (cento), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Salvis Juribus